

Unione Astrofili Italiani

Statuto

STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 MAGGIO 2025

Denominazione, Sede, Scopi

Articolo 1 - Denominazione - Sede

Si costituisce fra gli appassionati delle Scienze Astronomiche l'organismo rappresentativo Nazionale denominato Unione Astrofili Italiani – APS (d'ora in poi UAI e/o Unione o Associazione).

Esso è funzionalmente autonomo ed ha la sede legale, il recapito e il domicilio in Via Lazio, 14 – 00040 Rocca di Papa (Roma). Con apposita delibera l'Assemblea dei Soci può trasferire la sede in luogo diverso nell'ambito del territorio italiano, con obbligo di rendere nota la variazione per mezzo degli organi di informazione sociale.

L'UAI ha durata illimitata.

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante: la diffusione e la divulgazione dell'Astronomia, la realizzazione e l'incentivazione di studi e ricerche nel settore, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente per la salvaguardia dell'osservazione del cielo, la promozione di attività didattiche in astronomia nonché la formazione del personale della Scuola attraverso un apposito settore della propria organizzazione interna.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Nazionale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Soci – Diritti e doveri dei Soci

Articolo 3 - Soci

L'UAI si compone di Soci Collettivi, Aggregati, Individuali, Onorari, che dichiarino di condividere e di perseguire gli scopi indicati nel presente Statuto.

Sono Soci Collettivi le Associazioni che aderiscono alla UAI in qualità di "Delegazione UAI" con riferimento ad uno specifico territorio e che opera secondo quanto previsto nei Regolamenti sociali.

Sono Soci Aggregati tutte le persone fisiche iscritte ad una delle Delegazioni UAI.

Sono infine Soci Individuali tutte le persone fisiche o giuridiche che aderiscono direttamente alla UAI, senza il tramite di una Delegazione UAI.

La appartenenza alla UAI si perfeziona con il versamento della quota associativa.

L'iscrizione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono Soci Onorari i Soci fondatori dell'UAI con riferimento all'Atto Costitutivo del 1967.

Possono altresì diventare Soci Onorari coloro che abbiano conseguito rilevanti meriti nel campo astronomico contribuendo in modo efficace al conseguimento degli stessi scopi per cui opera l'Unione.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Articolo 4 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, nonché il diritto di prendere parte agli studi e ai lavori intrapresi nell'ambito dell'Unione e di partecipare a tutte le assemblee e manifestazioni, secondo l'ordinamento della UAI.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti dell'Associazione nonché le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 5 – Rappresentanza

I Soci potranno trattare e definire questioni per conto della UAI solo se muniti di incarico ufficiale o di delega da parte dell'Organo sociale competente, secondo l'ordinamento della UAI.

Articolo 6 – Decadenza

La qualità di Socio si perde per:

- a) *recesso*, che deve essere notificato per iscritto al Consiglio Nazionale;
- b) *esclusione*, quando il Socio si rende responsabile di gravi manchevolezze viene dichiarato decaduto su proposta del Comitato dei Probiviri e delibera del Consiglio Nazionale;
- c) *morosità*, quando il Socio rimane insolvente oltre il termine previsto dal Regolamento o fissato dal Consiglio Nazionale decade di diritto e senza ulteriore avviso;

La qualità di Socio è intrasmissibile.

Chi recede o è escluso dall'Unione per qualsiasi motivo, e per lui anche i suoi delegati o eredi, non ha alcun diritto sul fondo comune.

Ordinamento ed Amministrazione

Articolo 7 – Quota associativa

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale (annuale o pluriennale) nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, salvo ratifica dell'Assemblea dei Soci

L'iscrizione entra in vigore dal momento dell'avvenuto accredito della quota sociale, salvo pronuncia negativa motivata del Consiglio Nazionale entro 60 giorni dalla richiesta di iscrizione.

Il Socio Onorario gode dell'esenzione dal pagamento di ogni quota.

Articolo 8 – Fondo comune

Il fondo comune è costituito dalle disponibilità, dai beni immateriali, dai beni mobili e dai beni immobili acquisiti od acquistati con i fondi sociali o pervenuti per donazione od eredità alla UAI da Soci o da terzi.

Il fondo comune è inalienabile salvo che nei casi previsti dal successivo Art. 9. La delibera di alienazione del fondo comune deve essere approvata con la maggioranza dei 3/4 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci (convocata con specifico OdG) in uno allo scioglimento dell'Unione.

Le entrate della UAI sono costituite da quote sociali, oblazioni ed erogazioni liberali di Soci o di terzi, donazioni, contributi, lasciti testamentari, eredità e legati.

Le entrate dell'associazione sono anche costituite: dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, in favore dei soci, dei relativi familiari e di terzi; da contributi di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Unione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 9 – Gestione

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno.

I fondi, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegabili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della UAI, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni con finalità analoghe.

Le spese devono essere singolarmente giustificate.

L'Unione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera dai soci. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri soci.

In caso la gestione evidenzi delle perdite spetta alla Assemblea dei Soci stabilire le modalità di ripianamento delle stesse, su proposta del Consiglio Nazionale.

Il rendiconto economico e finanziario nonché il bilancio preventivo dovranno essere pubblicati sulla stampa sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e approvati dall'Assemblea dei Soci non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Per le entrate costituite da raccolte pubbliche come previste dall'art. 8, quarto comma, va redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario apposito e separato rendiconto accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa.

Per tutti i rapporti con gli Istituti di Credito o assimilati e comunque per i rapporti di natura contabile-amministrativa sono delegati il Presidente e i suoi delegati, con firma singola. Essi sono autorizzati ad accendere, operare ed estinguere conti correnti, depositi o altri strumenti finanziari intestati alla UAI nonché a rilasciare, previa delibera del Consiglio Nazionale, deleghe o procure sugli stessi.

Assemblea e Congresso

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci (AdS) è l'organo costitutivo, legislativo e sovrano dell'Unione ed ha i poteri deliberativi previsti dallo Statuto.

L'AdS è costituita da tutti i Soci dell'Unione e si riunisce di norma una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente della UAI. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e in seconda convocazione. L'avviso deve essere inviato, anche per il tramite della stampa sociale, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Le delibere assembleari possono riguardare esclusivamente gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in caso di insufficiente numero di presenti l'AdS si svolge in seconda convocazione fissata almeno un'ora

dopo la prima e si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti.

Ove non altrimenti specificato le delibere sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti aventi diritto al voto.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da altro Socio dell'UAI; non è ammessa più di una delega per latore.

Articolo 11 - Poteri della Assemblea dei Soci

Spetta all'AdS, oltre a quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti:

- a) eleggere il Presidente ed il Consiglio Nazionale;
- b) fissare le direttive generali per il conseguimento delle finalità sociali;
- b) votare la relazione morale del Presidente UAI;
- c) votare il rendiconto consuntivo e preventivo della gestione;
- d) ratificare l'entità delle quote sociali.

I componenti del Consiglio Nazionale non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le decisioni e le deliberazioni prese dall'AdS sono vincolanti per tutti gli Organi e i membri dell'Unione.

Articolo 12 - Assemblea Straordinaria

Per motivi particolari e su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale, di una AdS Ordinaria o di almeno 50 Soci aventi diritto al voto, può essere indetta una Assemblea Straordinaria dei Soci da tenersi non prima di 60 giorni dalla richiesta.

Il luogo di riunione viene stabilito dal Consiglio Nazionale, tenuto eventualmente conto delle indicazioni dei Soci richiedenti.

Alla AdS Straordinaria si applicano le norme generali stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 13 - Congresso dei Soci

Il Congresso dei Soci si svolge annualmente a cura di una Delegazione UAI che si farà carico della scelta della Sede e dell'Organizzazione. Il Congresso dei Soci rappresenta il momento principale di incontro e scambio di esperienze per tutti i Soci UAI.

I Soci che durante l'anno sociale hanno svolto un lavoro inerente alle scienze astronomiche possono esporlo durante il Congresso.

Il Congresso dei Soci viene convocato dal Presidente della UAI che provvede a definire, di concerto con la Delegazione ospitante, le norme che riguardano lo svolgimento dei lavori congressuali.

Il Congresso e l'AdS potranno essere concomitanti.

Articolo 14 - Le elezioni

Le elezioni si svolgono ogni tre anni, in occasione della AdS Ordinaria, salvo quanto disposto nei Regolamenti. Possono essere candidati a ricoprire le Cariche Sociali i Soci persone fisiche maggiorenni in regola con il

pagamento della quota sociale (con l'eccezione della carica di Probiviro per la quale sono richiesti almeno due anni di iscrizione continuativa).

I Candidati possono essere indicati dal Consiglio Nazionale uscente.

Organi Sociali

Articolo 15 – Organi Sociali

Gli Organi Sociali della UAI sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Nazionale
- c) la Giunta Esecutiva
- d) il Presidente
- e) i Fiduciari Regionali
- f) il Comitato dei Probiviri
- g) il Collegio Sindacale
- h) il Consiglio Scientifico
- i) il Segretario Generale

Ognuno svolge i compiti che gli sono propri secondo quanto indicato nel presente Statuto e/o nei Regolamenti.

Le cariche nell'ambito degli Organi Sociali non sono remunerate in alcun modo; spettano unicamente i rimborsi delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Articolo 16 – Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale (CN) è composto da cinque a nove membri elettivi su base nazionale (compreso il Presidente) e dai Fiduciari Regionali.

Il CN, oltre quanto previsto dallo Statuto:

- a) recepisce le decisioni dell'Assemblea dei Soci e si accerta della loro attuazione;
- b) discute ed approva al proprio interno i bilanci ed i budget, presentandoli all'approvazione dell'AdS;
- c) elabora, discute ed approva i Regolamenti sociali;
- d) predispone o recepisce dagli altri organi sociali ed approva i programmi di attività;
- e) individua i collegi macro-regionali per l'elezione dei Fiduciari regionali, salvo ratifica dell'AdS;
- f) ratifica la nomina dei coordinatori delle Commissioni e strutture operative su proposta della Giunta Esecutiva;
- g) nomina il Segretario generale su proposta del Presidente;
- h) discute ed approva gli atti vincolanti nei confronti di terzi;
- i) vigila sull'attività della Giunta Esecutiva;
- j) tiene e aggiorna i seguenti libri sociali: libro degli associati, registro dei volontari (che svolgono la loro attività in modo non occasionale), libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea dei soci, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno (di norma entro il mese di marzo ed entro il mese di novembre), anche in audio-video conferenza, ed è

validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato per vie brevi dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti, almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Articolo 17 – La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva (GE) è composta dai membri elettivi del Consiglio Nazionale, comunque in numero non superiore alla metà dei membri del consiglio nazionale.

Tra questi, il Presidente individua il Vicepresidente.

La GE:

- a) è delegata dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo le specifiche attribuzioni del CN;
- b) predispone i Bilanci ed i Regolamenti, avvalendosi del supporto del Segretario generale;
- c) presidia i rapporti istituzionali e le opportunità di sviluppo, anche avvalendosi del supporto dei Fiduciari regionali;
- d) propone al CN tutti gli atti giuridici vincolanti nei confronti di terzi.

La GE si riunisce, su convocazione del Presidente o del Vicepresidente, anche in audio-video conferenza, con cadenza di norma mensile.

Il Presidente assegna di norma ai membri della GE deleghe operative di indirizzo e coordinamento delle Commissioni e/o delle Strutture operative.

Articolo 18 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea dei Soci su base nazionale e con scrutinio separato, rispetto agli altri membri del CN.

Il Presidente nazionale rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

È garante della applicazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.

Egli inoltre presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Propone al CN il Segretario generale.

Articolo 19 – I Fiduciari Regionali

I Fiduciari regionali sono membri di diritto del CN e sono eletti dalle Delegazioni – contestualmente all'elezione del CN stesso – sulla base di collegi regionali (regioni amministrative) o macroregionali formati da un minimo di 5 delegazioni. Possono candidarsi alla carica di Fiduciario regionale solo i rappresentanti legali delle Delegazioni stesse, oppure Soci Aggregati delegati dal rappresentante legale stesso.

I Fiduciari regionali assicurano il miglior coordinamento tra le Delegazioni UAI ed il raccordo con il CN, facilitando il recepimento dei programmi di attività e riportando al CN esigenze e proposte dal territorio.

Articolo 20 – Il Comitato dei Probiviri

Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre Soci maggiorenni non membri del CN ed in possesso di comprovate conoscenze giuridiche.

Viene eletto dalla AdS Ordinaria ogni tre anni.

Ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e tra questi e gli organi sociali della UAI escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso.

Può proporre al CN l'esclusione di un socio per gravi violazioni statutarie.

Per quanto di propria competenza il parere del Comitato dei Proviviri è insindacabile e vincolante per tutti gli organi e gli iscritti alla UAI e comporta l'esclusione al ricorso alla Magistratura ordinaria.

Articolo 21 – Il Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale, che dura in carica un triennio, composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I membri del Collegio possono essere scelti anche tra non soci, possono assistere alle riunioni del CN, vigilano sull'amministrazione dell'Unione e sull'osservanza del presente Statuto e della Legge. Esaminano e approvano, sottoscrivendolo, il bilancio annuale dell'associazione e presentano all'AdS la propria relazione.

Il Collegio può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 22 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, nominato dal CN su proposta del Presidente, dirige e coordina le Strutture operative dedicate al supporto gestionale, garantendo la continuità delle loro funzioni, curando l'ordinaria amministrazione e redigendo i Bilanci.

Esso esegue gli indirizzi del CN e della GE, verso la quale è responsabile.

Il Segretario Generale è invitato, senza diritto di voto, a tutte le riunioni della GE e del CN, delle quali redige i relativi verbali.

Articolo 23 – Le Commissioni Nazionali e le Strutture operative

Le Commissioni nazionali rappresentano i centri di competenza ed eccellenza tecnico-operativa nei vari ambiti di azione statutari dell'UAI, rispetto ai quali hanno il compito di elaborare, sviluppare e coordinare i "programmi nazionali" di attività.

Le Strutture operative svolgono funzioni di supporto generale e trasversali rispetto agli ambiti di azione statutari.

Per ogni Commissione e Struttura operativa dovranno essere precisate dal CN nei Regolamenti le finalità, il funzionamento e l'ulteriore organizzazione interna.

Art. 24 - Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è costituito da eminenti personalità dei settori professionali della ricerca, della

didattica e della divulgazione operanti nei settori di interesse dell'associazione.

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni ed è composto da 3 a 11 membri nominati dal Consiglio Nazionale e ratificati dall'Assemblea dei Soci. Tra i membri del Consiglio Scientifico il Consiglio Nazionale nomina altresì un Presidente, che svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del Consiglio Scientifico e collegamento con il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Scientifico svolge, nei confronti del Consiglio Nazionale e delle Commissioni Nazionali, una funzione di consulenza scientifica, valutazione e referaggio dei lavori e delle pubblicazioni prodotte, più in generale di promozione e facilitazione dei rapporti e della collaborazione tra professionisti ed astrofili.

Articolo 25 – Le Delegazioni UAI

Le Delegazioni UAI sono "soci collettivi" della UAI e in quanto tali mantengono la propria completa autonomia giuridica e patrimoniale.

Le Delegazioni costituiscono il livello organizzativo territoriale di base dell'UAI e in tale veste, per il tramite dei relativi Consigli Direttivi, recepiscono le indicazioni e le raccomandazioni degli organi sociali nazionali, contribuiscono alla piena realizzazione dei programmi sociali di attività, promuovono l'UAI sul territorio e ricevono dalla struttura centrale della UAI supporto, servizi e contributi economici funzionali alla piena realizzazione degli scopi e dei programmi sociali.

Attuazione e variazioni

Articolo 26 – Regolamenti

La vita dell'Unione in tutti i suoi aspetti, compresa l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, è disciplinata da appositi regolamenti predisposti ed approvati dal Consiglio Nazionale.

In caso di modifiche dello Statuto il Consiglio Nazionale dovrà, se del caso, armonizzare le norme dei Regolamenti con le norme dello Statuto.

Articolo 27 – Revisione e scioglimento

Eventuali modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Nazionale, da almeno 50 Soci o come mozione assembleare da recepire in una AdS successiva (Ordinaria o Straordinaria) che non potrà tenersi prima di 90 giorni dalla richiesta.

Il contenuto delle modifiche statutarie richieste dovrà essere esplicitamente reso noto ai Soci, al momento della convocazione dell'AdS.

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dalla AdS con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Lo scioglimento dell'Unione può essere proposto dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti o come mozione assembleare da recepire in una AdS successiva (Ordinaria o Straordinaria) che non potrà tenersi prima di 90 giorni dalla richiesta.

In ogni caso lo scioglimento dell'Unione deve essere approvato dalla AdS con la maggioranza dei 4/5 dei votanti.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, si formerà un Collegio di Liquidazione composto da tre Soci maggiorenni che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo dell'Unione ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Altre norme

Articolo 28 – Norme generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.
